



ALLEGATO "A"

**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE RAGIONERIA**

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO E BANCARIO PER L'ACQUISIZIONE DEL FINANZIAMENTO DI UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 39.569.429,00.= SUDDIVISO IN DUE DISTINTI LOTTI, PER OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI (DA PERFEZIONARSI IN UNA O PIU' TRANCHES NELL'AMBITO DI CIASCUN LOTTO ENTRO IL 31.12.2017).

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto del servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento di un importo massimo di euro 39.569.429,00.= (da perfezionarsi in una o più tranches, nell'ambito di ciascun lotto, entro il 31/12/2017) per opere pubbliche e investimenti indicate nei documenti previsionali e programmatici nell'anno 2017, suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTO n. 1 - Euro 19.647.982,00= - durata ammortamento: 10 anni

LOTTO n. 2 - Euro 19.921.447,00= - durata ammortamento: 15 anni

Il Comune non assume alcun impegno circa il valore effettivo complessivo dei mutui da contrarre, potendo gli stessi essere inferiori al valore complessivo stimato della provvista fino a valore zero.

L'importo contrattuale potrà altresì variare nell'ordine di un quinto in diminuzione o in aumento, così come previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice). In tal caso la Banca è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, senza che la Banca possa avanzare pretesa alcuna.

Art. 2 - Condizioni

Il finanziamento è regolato dall'art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385) e dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali disciplinato dal Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, dal Codice dei contratti pubblici e, per quanto non espresso, dal Codice Civile.

Gli importi dei mutui perfezionati, saranno versati a Unicredit S.p.a. – Genova Tesoreria Comunale -Codice IBAN IT08T0200801459000100880807 – Sottoconto 9602 “Gestione Mutui e Boc”.

Il tasso di interesse applicato sarà il tasso variabile e/o il tasso fisso, tenendo conto delle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2017 “Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2017, alle seguenti condizioni:

CONDIZIONI DELL’OFFERTA

LOTTO 1 - Euro 19.647.982,00= - durata ammortamento anni: 10 anni

- Tasso variabile: parametro spread (max 1,30% applicabile come da Decreto Ministero Economia e Finanze del 22 marzo 2017 art. 3 – comma 1 – lettera a) su Euribor 6 mesi – Act/360 – rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters;
- Tasso fisso: parametro spread (max 1,30% applicabile come da Decreto Ministero Economia e Finanze del 22 marzo 2017 art. 2 – comma 1 – lettera a) su Interest Rate Swap 7y fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del contratto di mutuo;
- Durata: 10 anni;

LOTTO 2 - Euro 19.921.447,00.= - durata ammortamento anni: 15 anni

- Tasso variabile: parametro spread (max 1,85% applicabile come da Decreto Ministero Economia e Finanze del 22 marzo 2017 art. 3 – comma 1 – lettera b) su Euribor 6 mesi – Act/360 – rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters;
- Tasso fisso: parametro spread (max 1,85% applicabile come da Decreto Ministero Economia e Finanze del 22 marzo 2017 art. 2 – comma 1 – lettera b) su Interest Rate Swap 10y fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del contratto di mutuo;
- Durata: 15 anni;

CARATTERISTICHE COMUNI AI 2 LOTTI:

- Rate semestrali posticipate e costanti fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno per i mutui assunti a tasso fisso e rate semestrali posticipate fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno per i mutui a tasso variabile;
- Decorrenza ammortamento: 1° gennaio 2018;

- Rimborso della quota capitale alla francese (crescente);
- Arrotondamento sulla determinazione finale del tasso (Tasso variabile + spread o tasso fisso + spread) fino ad un massimo di 0,01 punti percentuali;
- Possibilità di effettuare, senza che l'Istituto mutuante possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte in sede di gara, la devoluzione di tutto o parte del capitale mutuato ad altra opera diversa da quella originaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 – comma 7 della Costituzione, come disciplinato dall'art. 3 – comma 18 – della Legge 350/2003;
- Estinzione anticipata mutui a tasso variabile: nessuna penale;
- Estinzione anticipata mutui a tasso fisso: un eventuale indennizzo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso dell'operazione (a) e quelle calcolate ad un tasso (b) pari all'IRS con durata corrispondente alla durata finanziaria residua equivalente del mutuo; tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione sulla base del tasso (b);
- La seguente proposta non vincola la Civica Amministrazione che si ritiene libera di non procedere all'assegnazione di entrambi i lotti nell'ambito della gara, dopo aver esaminato le offerte, qualora le risultanze non fossero conformi agli obiettivi dell'Ente;
- L'Ente si riserva altresì di ricorrere al mercato pubblico tradizionalmente inteso (Cassa DD.PP. – Credito Sportivo), qualora le condizioni di detti Istituti risultassero più convenienti rispetto a quelle risultanti dall'esito di gara;
- La presentazione dell'offerta è vincolante per l'offerente e comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste nel bando;
- Il Comune resta vincolato alle condizioni del presente bando fino al 31.12.2017, data entro la quale saranno stipulati il/i contratto/i di mutuo/i.

Art. 3 Restituzione della somma

Ciascun mutuo entrerà in ammortamento a partire dal 1 gennaio successivo a quello della stipula del contratto ai sensi dell' art. 204 del Decreto Legislativo 267/2000 e successivi aggiornamenti. Sulle somme che dovessero essere somministrate anteriormente alla data di inizio ammortamento saranno pagati interessi di preammortamento ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. 267/2000, calcolati nella stessa misura dell'ammortamento.

La quota residua di finanziamento stipulata e non erogata alla data di inizio dell'ammortamento, verrà erogata a saldo all'inizio dell'ammortamento stesso.

Il mutuatario si obbliga a restituire la somma mutuata, maggiorata degli interessi a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della stipula: detta restituzione avverrà mediante rate semestrali posticipate di ammortamento, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno e costituite ciascuna della quota capitale e della quota interessi.

Art. 4 Garanzia

A garanzia di ogni obbligazione nascente da ciascun contratto di mutuo, il mutuatario si obbliga a vincolare irrevocabilmente e delegare “pro-solvendo” in favore della Banca sui cespiti delegabili ai sensi di legge, le somme necessarie al rimborso del mutuo tanto in linea capitale quanto per gli interessi di ammortamento, nonché per gli eventuali interessi di preammortamento.

A tal fine il mutuatario si obbliga a notificare immediatamente al proprio Tesoriere atto di delega affinché provveda irrevocabilmente ai pagamenti nei tempi, misure e modi contrattualmente pattuiti, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento dell'importo delegato.

Art. 5 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

La Società aggiudicataria dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

La fornitura di servizio finanziario, data la particolare natura, rientra nella categoria dei contratti reali dove il perfezionamento del contratto stesso prevede oltre che il consenso, la consegna - in questo specifico caso-, del versamento dell'importo del mutuo. (v. C.C. 1326)

Per questa particolarità, non è prevista nessuna cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 6 - Risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Banca assegnataria, qualora la Banca non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia

stato grave inadempimento dell'Impresa stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
- d) per quanto applicabile, qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario, e, per quanto applicabile, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'espletamento del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Impresa aggiudicataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

L'Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto ciascun contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso di mancato adempimento ad uno qualsiasi degli obblighi previsti a carico del Comune di Genova nel contratto di mutuo.

Art. 7 Oneri e spese

Gli oneri e le spese discendenti dal presente finanziamento sono ad esclusivo carico della parte mutuante, ivi comprese le spese contrattuali.

Art. 8 – Controversie e Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 9 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.
E' possibile richiedere tali atti alla Segreteria Organi Istituzionali – Ufficio Rilascio Atti, inoltrando richiesta via fax al n. 010/5572268 o chiedere informazioni al n. 010/5572212.